SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 ottobre 1998, n. **353.**

Norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni . . . . Pag. 4

LEGGE 8 ottobre 1998, n. **354.**

Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1998, n. **355.**

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in materia di targhe per autoveicoli e motoveicoli. Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1998.

Concessione della bandiera al Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito . . . . Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 1998.

Integrazione dello stato di emergenza dichiarato dal 1° ottobre 1998 nei territori delle province di Lucca, Prato, Imperia, Savona e del comune di Messina con estensione ai territori delle province di Genova e La Spezia colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 30 settembre al 2 ottobre 1998. Pag. 21

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 ottobre 1998.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti l'evento sismico che il giorno 9 settembre 1998 ha colpito il territorio delle province di Potenza e Cosenza. (Ordinanza n. 2860) . . . . Pag. 22

ORDINANZA 8 ottobre 1998.

Interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente ai fenomeni alluvionali e ai dissesti idrogeologici nelle province di Gorizia, Pordenone e Udine. (Ordinanza n. 2861) . . . . Pag. 24

ORDINANZA 8 ottobre 1998.

Modificazioni ed integrazioni dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997 concernente interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi. (Ordinanza n. 2862) . . . . Pag. 25

Ministero delle finanze

DECRETO 28 settembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari . . . . Pag. 26

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 18 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 26

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 3 ottobre 1998.

Riconoscimento di titolo accademico estero quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi Pag. 27

DECRETO 3 ottobre 1998.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati Pag. 27

DECRETO 3 ottobre 1998.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati Pag. 28

DECRETO 3 ottobre 1998.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi . . . . Pag. 28

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 8 settembre 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca. Pag. 29

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 28 settembre 1998.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse del Fondo speciale di rotazione . . . . Pag. 29

Ministero della sanità

DECRETO 25 settembre 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale n. 143/98 del 16 aprile 1998 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «KAL 1000» . . . . Pag. 30

Ministero della Sanità
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 10 agosto 1998.

Riclassificazione delle specialità medicinali «Nimotop» e «Periplum», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 31

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» dell'apparecchio per l'indicazione della velocità e della distanza percorsa denominato «Naviknot III», fabbricato dalla C. Plath D 2000 Amburgo 60 - Germania, nonché del solcometro denominato Sperry em 200. Pag. 31

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del salvagente anulare denominato «Virgo», fabbricato dalla società Veleria S. Giorgio meridionale S.r.l., in S. Cristina d'Aspromonte . . Pag. 32

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del verricello elettrico tipo «08-36» per battello di emergenza, fabbricato dalla società Umoe Schat-Harding as (Norvegia) e distribuito in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s . . . . Pag. 33

DECRETO 28 settembre 1998.

Modificazione ed adeguamento delle zattere di salvataggio denominate Solas Imo Amm 20P, Solas Imo Amm 25P, Solas Imo 6P/R, Solas Imo 8P/R, Solas Imo 10P/R, Solas Imo 12P, Solas Imo 12P/R, Solas Imo 16P/R, Solas Imo 20P/R, Solas Imo 20P/R-D, Solas Imo 20P/V-D, Solas Imo 25P/R, Solas Imo 25P/R-D, Solas Imo 25P/V-D, Solas Imo 50P/R, fabbricate dalla società Eurovinil S.p.a . . . . Pag. 34

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 8 ottobre 1998.

Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in Euro. Pag. 35

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 7 ottobre 1998.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 15 ottobre 1998 e scadenza 16 ottobre 2000 . . . . Pag. 42

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Palermo

DECRETO RETTORALE 22 settembre 1998.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 45

Università del Molise in Campobasso

DECRETO RETTORALE 29 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 46

Università di Padova

DECRETO RETTORALE 21 settembre 1998.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 50

DECRETO RETTORALE 22 settembre 1998.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 51

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Merigest» . . . . Pag. 52

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cotareg» . . . . Pag. 52

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Portolac Eps» . . . . Pag. 53

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benagol» . . . . Pag. 53

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Feldene Fast» . . . . Pag. 53

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina Recofarma». Pag. 54

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina Recogen». Pag. 54

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina Recordati». Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lattulac Eps». . . . . Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Didro Kit» . . . . Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «PG 4001». Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zymafluor» . . . . Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Formistin» . . . . Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elan». Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ascriptin» . . . . Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prazene». Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Taraz». Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eutrom». Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kytril». Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxem HIB» . . . . Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Procaptan». . . . . Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coversyl». Pag. 58

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 13 ottobre 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 58

Ministero per le politiche agricole: Comunicato concernente le dichiarazioni di raccolta uve e di produzione vino per la campagna 1998-99, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CE n. 1294/96 . . . . Pag. 59

Università di Bologna: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 59

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 169

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti all'annesso della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare.

98A8508

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 ottobre 1998, n. **353.**

Norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS), istituito con legge 1° giugno 1942, n. 901, è soppresso con effetto dal 1° giugno 1998.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 le scuole materne gestite dall'ESMAS sono trasformate in scuole materne statali. È garantita l'attuale offerta formativa.

Art. 2.

1. Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e qualsiasi altro bene immobile e mobile di proprietà dell'ESMAS adibiti ad uso scolastico sono trasferiti in proprietà ai comuni competenti per territorio e mantengono tale destinazione.

2. I restanti beni patrimoniali mobili ed immobili di proprietà dell'ESMAS comunque attinenti allo svolgimento delle funzioni di competenza propria o delegata della regione Sardegna, ovvero attribuite agli enti locali, sono trasferiti alla regione Sardegna con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, previa intesa con la regione Sardegna.

3. Tutti gli atti connessi con il trasferimento dei beni di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse.

Art. 3.

1. Il commissario del Governo presso la regione Sardegna provvede agli adempimenti connessi:

a) con il trasferimento del personale docente e ausiliario, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 30 aprile 1998 nelle scuole materne gestite dall'ESMAS, ai fini dell'inquadramento, con effetto dalla data di cui all'articolo 1, comma 1, nei corrispondenti ruoli provinciali del personale del comparto «Scuola» di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, sulla base dell'anzianità di servizio maturata alla data di inquadramento;

b) con il trasferimento del personale, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 30 aprile 1998 presso la sede centrale dell'ESMAS, per l'inquadramento, anche in soprannumero, con effetto dalla data di cui all'articolo 1, comma 1, nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione. Il predetto personale è comunque assegnato, in sede di prima applicazione del presente articolo, agli uffici aventi sede nella regione Sardegna.

2. Al personale di cui al comma 1 è assicurato, presso le amministrazioni destinatarie, il mantenimento dell'eventuale più favorevole trattamento economico in godimento alla data dell'inquadramento, mediante l'attribuzione di un assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. Il medesimo personale ha facoltà di presentare domanda per ottenere il mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di provenienza. La domanda per l'opzione deve essere presentata all'amministrazione di destinazione, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di inquadramento.

3. Al personale di cui al comma 1 si applicano, in materia di trattamento di fine servizio, le disposizioni previste dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. Le somme relative all'indennità di fine servizio già maturate dal medesimo personale alla data di inquadramento fanno carico allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e saranno versate all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica in cinque annualità di eguale importo pari a L. 3.772.840.000.

Art. 4.

1. Alle operazioni liquidatorie provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 33.190.777.000 per l'anno 1998 e in L. 24.357.876.000 a decorrere dall'anno 1999, si provvede:

a) quanto a L. 11.130.000.000 a decorrere dal 1998, di cui L. 3.772.840.000 annue per il periodo dal 1998 al 2002 per la ricostituzione del fondo per il trattamento di fine rapporto del personale, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come determinata nella tabella *C* allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450;

b) quanto a L. 11.028.800.000 per l'anno 1998 e quanto a L. 9.727.876.000 a decorrere dall'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed iscritta all'unità previsionale di base 10.1.2.1 «Scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione;

c) quanto a L. 11.031.977.000 per l'anno 1998 e quanto a L. 3.500.000.000 a decorrere dall'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge l'onere per l'anno finanziario 1998 di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è ridotto dell'importo pari alla somma eventualmente erogata a favore dell'ESMAS nel medesimo anno. All'atto del trasferimento allo Stato, l'eventuale avanzo di gestione è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2132):

Presentato dall'on. DEDONI ed altri e dall'on. MASSIDDA ed altri il 2 agosto 1996.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 4 dicembre 1996, con parere delle commissioni I, V, VI e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 3, 8 e 15 aprile 1997; 16 e 29 luglio 1997, 19 febbraio 1998; 26 marzo 1998; 12 e 28 maggio 1998.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 25 giugno 1998, con parere delle commissioni I, V, VI e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 25 giugno 1998 e approvato l'8 luglio 1998 in un testo unificato con atto C. 2921.

Senato della Repubblica (atto n. 3432):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 22 luglio 1998, con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 16 e 24 settembre 1998 e approvato il 29 settembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge 1º giugno 1942, n. 901, reca: «Costituzione di un Ente per le scuole materne della Sardegna».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 593/1993 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione) è il seguente:

«Art. 9 *(Comparto del personale della scuola).* — 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *G)*, comprende:

il personale direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato;

il personale direttivo, docente, educativo e non docente dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, ivi incluso quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa;

il personale direttivo, docente, educativo e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'Università.

2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1, è stipulato:

a) per la parte pubblica:

dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;

b) per la parte sindacale:

dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;

dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

— La legge 29 dicembre 1988, n. 554, detta disposizioni in materia di pubblico impiego.

— Il D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104, reca: «Regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente il regime pensionistico e previdenziale dei dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilità».

Nota all'art. 4:

— La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, detta disposizioni in materia di soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.

Note all'art. 5:

— Il testo del comma 43 dell'art. 1 della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

«43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

— La legge 27 dicembre 1997, n. 450, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1998)».

— La legge 24 luglio 1962, n. 1073, reca: «Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965».

98G0411

LEGGE 8 ottobre 1998, n. **354.**

Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La «Ferrovie dello Stato S.p.a.», è autorizzata a predisporre ed eseguire, nel periodo 1998-2000, un piano triennale di soppressione di passaggi a livello, privilegiando i principali itinerari internazionali e nazionali e gli ambiti dei principali nodi e stazioni, nonché le linee regionali di particolare rilevanza, nel limite massimo del 10 per cento delle risorse, mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili. Il piano triennale è inviato alle Camere perché sia trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.

2. Il piano di cui al comma 1 deve essere formulato in coerenza con gli altri progetti di ammodernamento, tenuto conto comunque dei seguenti criteri di priorità:

a) velocità e frequenza dei convogli ferroviari;

b) volume medio giornaliero del traffico stradale veicolare;

c) numero dei binari posti in corrispondenza dell'attraversamento;

d) passaggi in aree urbane e metropolitane ad alta densità abitativa e di traffico locale;

e) incidentalità storica del passaggio a livello.

3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, lo Stato apporta al capitale sociale della «Ferrovie dello Stato S.p.a.» l'importo di lire 1.100 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1998, lire 60 miliardi per l'anno 1999 e lire 110 miliardi per l'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta alle Camere, perché sia trasmessa alle competenti commissioni parlamentari, una relazione che documenti gli interventi realizzati con il relativo quadro economico.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziameno iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La localizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, anche in difformità dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, fatta salva la normativa in materia paesaggistica ed ambientale, di beni archeologici e storico-architettonici e in materia sanitaria e della sicurezza, è disposta, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, d'intesa con le regioni interessate e gli enti locali nel cui territorio ricadono le opere stesse. Per l'approvazione di progetti che comportino ristrutturazioni complesse della rete viaria e un cofinanziamento da parte di regioni ed enti locali è possibile altresì avvalersi dello strumento dell'accordo di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i passaggi a livello delle strade private sono applicabili le disposizioni della legge 29 maggio 1969, n. 315, e le relative norme di esecuzione.

2. Il progetto di soppressione dei passaggi a livello interessanti gli itinerari regionali viene approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con le regioni, i comuni e le province interessate.

Art. 3.

1. Per gli interventi di potenziamento ed ammodernamento degli itinerari ferroviari internazionali e dei collegamenti ad essi afferenti nonché dei principali corridoi ferroviari della penisola, con particolare riferimento alla velocizzazione dei traffici passeggeri e al potenziamento del trasporto merci su ferro lungo i più importanti assi dell'Italia meridionale, lo Stato apporta al capitale sociale della «Ferrovie dello Stato S.p.a.» l'importo di lire 2.500 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e lire 250 miliardi per l'anno 2000.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per lo sviluppo dell'itinerario ferroviario Venezia-Trieste-Lubiana, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere contributi per l'ammoderna-

mento di tratte ferroviarie in territorio sloveno, da realizzare da parte della «Ferrovie dello Stato S.p.a.» per un importo non superiore a lire 300 miliardi.

3. Il programma degli interventi è sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari.

4. All'onere previsto dal presente articolo, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1998, lire 5 miliardi per l'anno 1999 e lire 250 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 4.

1. Al fine di consentire il potenziamento dei collegamenti ferroviari, esistenti ed in corso di realizzazione, con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa, con riferimento alle linee di collegamento con Milano, Novara e la Svizzera, sia della rete della «Ferrovie dello Stato S.p.a.» che della rete della «Ferrovie Nord Milano S.p.a.», nonché per urgenti e limitati interventi relativi alla viabilità stradale, è autorizzata la spesa di lire 3,305 miliardi per l'anno 1998, di lire 224,105 miliardi per l'anno 1999 e di lire 78,683 miliardi per l'anno 2000. Al relativo onere, pari a lire 3,305 miliardi per l'anno 1998, a lire 224,105 miliardi per l'anno 1999 e a lire 78,683 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3237):

Presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione (BURLANDO) il 28 aprile 1998.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 6 maggio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione il 13 maggio 1998; il 3 e 17 giugno 1998; il 9 luglio 1998 e approvato il 16 luglio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5128):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 22 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla IX commissione il 23, 24 e 30 settembre 1998.

Esaminato in aula e approvato il 1º ottobre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— L'art. 10 del D.-L. 30 dicembre 1997, n. 457, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1997, n. 303 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1998, n. 49, così recita:

«Art. 10 *(Interventi vari)*. — 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato S.p.a. contributi decennali, pari complessivamente a lire 32,2 miliardi annue dal 1997, 12,8 miliardi annue dal 1998 e 3,5 miliardi annue dal 1999, per consentire la completa realizzazione del raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo a Mare della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nel limite di lire 470 miliardi, nonché per la progettazione del nodo ferroviario di Genova nel limite di lire 15 miliardi.

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i trasporti rapidi di massa di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, avanza proposte al CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di intervento, elaborate sulla base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'art. 1 della citata legge n. 211 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, a decorrere dall'anno 1997, un contributo di lire 5,7 miliardi annui ai sensi del medesimo art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, da destinare ad integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi già approvati, nel limite massimo del 60 per cento.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può affidare incarichi di studio e di consulenza per la elaborazione del piano generale dei trasporti, anche in relazione alla prossima organizzazione di una conferenza sui trasporti, per la valutazione dei progetti infrastrutturali, nonché per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.

4. Per l'attuazione delle finalità indicate al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 2,4 miliardi per l'anno 1997, di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 600 milioni a decorrere dall'anno 1999.

5. È autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1997, quale concorso per la realizzazione della nuova sede della scuola nazionale per l'assistenza al volo, di cui all'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.

6. Le disponibilità in conto competenza sui capitoli 1563, 3621 e 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo nell'anno successivo».

— Il testo vigente dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, così come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 14 — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indíce di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-*bis*. Nella riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-*bis* e 4.

2-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolamente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzilamente diverso da quelle originariamente previste.

3-*bis*. Nel caso in cui un amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4-*bis*. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta».

— La legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1990, n. 135.

— La legge 29 maggio 1969, n. 315 (Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 1969, n. 161.

98G0406

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1998, n. **355.**

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in materia di targhe per autoveicoli e motoveicoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata l'opportunità di reintrodurre la sigla di identificazione delle province sulle targhe degli autoveicoli e motoveicoli, fermo restando il vigente sistema di targatura alfanumerico;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis*. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.».

Art. 2.

1. All'articolo 258, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «1° ottobre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1999»;

b) alla lettera *a)* le parole: «340 mm × 109 mm» sono sostituite dalle seguenti: «360 mm × 110 mm»;

c) alla lettera *b)*, n. 1), le parole: «486 mm × 109 mm» sono sostituite dalle seguenti: «520 mm × 110 mm»;

d) alla lettera *b)*, n. 2), le parole: «336 mm × 202 mm» sono sostituite dalle seguenti: «297 mm × 214 mm»;

e) alla lettera *c)* le parole: «esclusi quelli con targa EE» sono soppresse;

f) alla lettera *e)* nel primo periodo le parole: «dei motoveicoli» sono soppresse; nella parentesi le parole: «III.4/e» sono soppresse;

g) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*e-bis*) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm × 177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e)».

Art. 3.

1. All'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 2 eliminare il punto ed aggiungere il seguente periodo: «, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'articolo 260.».

Art. 4.

1. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono, apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 nel primo periodo dopo il punto e virgola e dopo le parole: «in tutti gli altri casi» togliere il punto ed aggiungere le parole: «ad eccezione delle parti poste all'estremità delle targhe per autoveicoli e motoveicoli.»;

b) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:»;

c) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*c-bis*) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista»;

d) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione,»;

e) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1° ottobre 1993 possono esse sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal l° gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

Art. 5.

1. All'appendice XI - articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Appendice XI - articoli 255 e 256 (Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province)»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis*. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti:

Agrigento	AG	
Alessandria	AL	
Ancona	AN	
Aosta	AO	La O è sormontata dallo stemma
Arezzo	AR	
Ascoli Piceno	AP	
Asti	AT	
Avellino	AV	
Bari	BA	
Belluno	BL	
Benevento	BN	
Bergamo	BG	
Biella	BI	
Bologna	BO	
Bolzano	BZ	La Z è sormontata dallo stemma
Brescia	BS	
Brindisi	BR	
Cagliari	CA	
Caltanissetta	CL	
Campobasso	CB	
Caserta	CE	
Catania	CT	
Catanzaro	CZ	
Chieti	CH	
Como	CO	
Cosenza	CS	
Cremona	CR	
Crotone	KR	
Cuneo	CN	
Enna	EN	
Ferrara	FE	
Firenze	FI	
Foggia	FG	
Forlì Cesena	FC	
Frosinone	FR	
Genova	GE	
Gorizia	GO	
Grosseto	GR	
Imperia	IM	
Isernia	IS	
L'Aquila	AQ	
La Spezia	SP	
Latina	LT	
Lecce	LE	
Lecco	LC	
Livomo	LI	
Lodi	LO	
Lucca	LU	
Macerata	MC	
Mantova	MN	
Massa Carrara	MS	
Matera	MT	
Messina	ME	
Milano	MI	
Modena	MO	
Napoli	NA	
Novara	NO	
Nuoro	NU	
Oristano	OR	
Padova	PD	
Palermo	PA	
Parma	PR	
Pavia	PV	

Perugia	PG	
Pesaro e Urbino	PU	
Pescara	PE	
Piacenza	PC	
Pisa	PI	
Pistoia	PT	
Pordenone	PN	
Potenza	PZ	
Prato	PO	
Ragusa	RG	
Ravenna	RA	
Reggio Calabria	RC	
Reggio Emilia	RE	
Rieti	RI	
Rimini	RN	
Roma	Roma	
Rovigo	RO	
Salerno	SA	
Sassari	SS	
Savona	SV	
Siena	SI	
Siracusa	SR	
Sondrio	SO	
Taranto	TA	
Teramo	TE	
Terni	TR	
Torino	TO	
Trapani	TP	
Trento	TN	La N è sormontata dallo stemma
Treviso	TV	
Trieste	TS	
Udine	UD	
Varese	VA	
Venezia	VE	
Verbano Cusio Ossola	VB	
Vercelli	VC	
Verona	VR	
Vibo Valenzia	VV	
Vicenza	VI	
Viterbo	VT».	

Art. 6.

1. All'appendice XII - articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «nell'ordine» sono inserite le seguenti: «una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I»; ed, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260.»;

b) al comma 1 la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* targa dei motoveicoli (fig. III 4/e): riporta nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260;».

Art. 7.

1. All'appendice XIII - articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.3 nell'ultimo periodo le parole: «bianco e giallo» sono sostituite dalle seguenti: «bianco, giallo e blu.»;

b) al punto 4.1.1. le parole: «Determinazioni effettuate con l'illuminante C della C.I.E.» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza»;

c) i punti 4.1.1.1., 4.1.1.2., 4.1.2., 4.1.2.1., 4.1.2.2. e relative tabelle sono sostituiti dalla tabella 1 allegata al presente regolamento;

d) il punto 4.2.1.1. è sostituito dal seguente: «4.2.1.1. Valori minimi. Nella tabella che segue sono riportati in cd/lux m i valori ammessi per il coefficiente specifico di intensità luminosa delle pellicole retroriflettenti per targhe, del colore blu dell'Eurologo e degli inserti blu relativi alle sigle provinciali ed all'anno di immatricolazione. L'illuminante di riferimento è l'illuminante "A" della C.I.E., metodo di misura C.I.E. n. 54.»;

e) le tabelle relative al punto 4.2.1.1. sono sostituite dalla tabella 2 allegata al presente regolamento.

Art. 8.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'intestazione della tabella III 3/a - articolo 257 le parole: «targhe anteriori per autoveicoli e loro rimorchi» sono sostituite dalle seguenti: «targhe per rimorchi trainati da autoveicoli»;

b) nell'intestazione della tabella III 3/b - articolo 257 sono soppresse le parole: «posteriori autoveicoli,»;

c) nell'intestazione della tabella III 3/c - articolo 257 sono soppresse le parole: «motoveicoli,»;

d) sono aggiunte la tabella III 3/e - articolo 257 - CARATTERI PER TARGHE POSTERIORI PER AUTOVEICOLI e la tabella III 3/f, articolo 257, CARATTERI PER TARGHE PER MOTOVEICOLI ED ANTERIORI PER AUTOVEICOLI, allegate al presente regolamento;

e) le figure III 4/a, III 4/b, III 4/c e III 4/e sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti figure allegate al presente regolamento.

Art. 9.

1. La distribuzione delle targhe previste dal presente regolamento avrà inizio a decorrere dal 1° gennaio 1999 e comunque non prima dell'esaurimento delle scorte esistenti presso gli uffici provinciali M.C.T.C. del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 12

TABELLA 1

Colore	Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone consentite nel diagramma colorimetrico C.I.E. 1931 (illuminante normalizzato D65, geometria 45/0)					Fattore di luminanza
		1	2	3	4	
Bianco	x	0,355	0,305	0,285	0,335	≥ 0,35
	y	0,355	0,305	0,325	0,375	
Giallo	x	0,545	0,487	0,427	0,465	≥ 0,27
	y	0,454	0,423	0,483	0,534	
Blu	x	0,078	0,150	0,210	0,137	≥ 0,01
	y	0,171	0,220	0,160	0,038	

Metodo di prova secondo C.I.E. n. 15.

TABELLA 2

Angolo di divergenza (α)	Angolo di illuminazione B_1 ($\beta_2 = 0$)	Bianco	Giallo	Blu
12′	5°	45,0	37,0	3,0
	30°	22,0	18,0	1,5
	40°	14,0	8,0	1,0
20′	5°	35,0	28,0	1,5
	30°	17,0	14,0	1,0
	40°	7,0	6,0	
2°	5°	3,0	2,5	
	30°	2,0	1,6	
	40°	1,0	0,8	

FIG. III 3/c - ART. 257

ABCDEFG

HJKLMNP

RSTVWXY

Z 123

a = 80mm
b = 40mm

4567890

FIG. III 3/f - ART. 257

FIG. III 4/a - ART. 258

FIG. III 4/b - ART. 258

FIG. III 4/c - ART. 258

FIG. III 4/e - ART. 258

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario.

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 256 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come risulta modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 256 (Art. 100 Cod. Str.) *(Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento)*. — 1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:

a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;

b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'art. 100, comma 3, del codice;

c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art. 100, comma 2, del codice;

d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice;

e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'art. 113, comma 3, del codice;

f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice;

g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.

2. Si definiscono targhe ripetitrici:

a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice;

b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2, del codice;

c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.

3. Si definiscono targhe prova quelle di cui devono essere muniti posteriormente i veicoli in circolazione di prova, di cui all'art. 98, comma 1, del codice.

4. Si definiscono targhe di riconoscimento:

a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'art. 131, comma 2, del codice;

b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'art. 134, comma 1, del codice;

c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.

4-bis. *Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo*».

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, già modificato dall'art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 258 (Art. 100 Cod. Str.) *(Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento)*. — 1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici, di prova e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al *1º gennaio 1999,* le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:

a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: *360 mm x 110 mm,* collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a);

b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli:

1) formato A: *520 mm x 110 mm,* collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/b);

2) formato B: *297 mm x 214 mm,* collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente agli autoveicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A (fig. III.4/c);

c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli;

1) formato A: 486 x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l);

2) formato B: 336 x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m);

d) targhe di immatricolazione dei rimorchi degli autoveicoli, dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici: 340 x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figure III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u);

e) targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi; delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe prova dei ciclomotori e delle macchine agricole e delle macchine operatrici; targhe EE, per motoveicoli: 165 x 165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figure III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v).

e-bis) *targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm x 177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (fig. III.4/e)*».

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, già modificato dall'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 259 (Art. 100 Cod. Str.) *(Modalità di installazione delle targhe)*. — 1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:

a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati,

deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;

b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;

c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;

d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5º. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30º, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15º, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;

e) altezza della targa posterore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;

f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30º con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15º verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore ad 1,20 metri, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15º verso il basso);

g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* devono essere misurate a veicolo scarico.

2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, *ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260*».

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, già modificato dall'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente.

«Art. 260 (Art. 100 Cod. Str.) *(Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione).* — 1. Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri casi *ad eccezione delle parti poste all'estremità delle targhe per autoveicoli e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:*

a) colore rosso: scritte RIMORCHIO, RIM, AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici e delle targhe prova per le stesse;

b) colore verde: lettera P di tutte le targhe per la circolazione di prova e lettere M ed A ed M ed O che la integrano, rispettivamente, nelle targhe per la circolazione di prova delle macchine agricole e delle targhe per la circolazione di prova delle macchine operatrici;

c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'art. 134, comma 1, del codice;

c-bis) *colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista.*

2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0.1 mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica italiana, per l'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo.

3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione. *Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione.*

4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previti nelle figure allegate al presente regolamento.

5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 235, comma 7, del codice, a partire dal 1º ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale. *Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1º ottobre 1993 possono essere sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1º gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'art. 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo».

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dell'appendice XII - art. 257 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, già modificato dall'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«APPENDICE XII - Art. 257
(Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi)

1. I criteri per la formazione dei dati sono:

a) targa anteriore e posterore degli autoveicoli (figure 111.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine, *una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo dell'Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I;* due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; *una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;*

b) targa dei rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/d): riporta, nell'ordine, la scritta "Rimorchio", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici;

c) *targa dei motoveicoli (fig III.4/e): riporta, nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo dell'Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;*

d) targa delle macchine agricole semoventi (fig. III.4/f): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;

e) targa delle macchine operatrici semoventi (fig. III.4/g): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;

f) targa dei rimorchi agricoli (fig. III.4/h): riporta, nell'ordine, la scritta "Rim. Agr.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;

g) targa delle macchine operatrici trainate (fig. III.4/i): riporta, nell'ordine, la scritta "Macc. Op.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;

h) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice (fig. III.4/i): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R", e sei caratteri alfanumerici;

i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate (fig. III.4/m): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R" e cinque caratteri alfanumerici;

l) targa prova per autoveicoli e rimorchi (fig. III.4/n): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "P", il marchio ufficiale della Repubblica italiana e quattro caratteri numerici;

m) targa prova per ciclomotori e motoveicoli (fig. III.4/o): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera "P" e tre caratteri numerici;

n) targa prova per macchine agricole (fig. III.4/p): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera "P", tre caratteri numerici e la scritta "MA" con le lettere poste in successione verticale;

o) targa prova per macchine operatrici (fig. III.4/q): riporta nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera "P", tre caratteri numerici e la scritta "MO" con le lettere poste in successione verticale;

p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli (fig. III.4/r): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato italiano, la scritta "EE", tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici;

q) targa EE per rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/s): riporta, nell'ordine, la sigla dello Stato italiano, la scritta "Rimorchio", il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la scritta "EE", il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici;

r) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice di autoveicoli con targa EE (fig. III.4/t): riporta, nell'ordine, la scrita "EE", la lettera "R", cinque caratteri alfanumerici;

s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/u): riporta, nell'ordine, la sigla "EE", il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico.

2. I caratteri numerici di cui alle lettere da *a)* ad *s)* del comma 1 assumono tutti i valori da zero a nove. La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici, previsti nello stesso comma, progrediscono in successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z (tabelle da III.3/a a III.3/d che fanno parte integrante del presente regolamento).

3. Le targhe ripetitrici relative ai veicoli rimorchiati, ivi compresi i carrelli appendice, hanno le medesime caratteristiche e dimensioni previste dal presente regolamento per le targhe dei veicoli trainanti (nel caso degli autoveicoli riferite alla targa posteriore di formato A). Esse hanno fondo retroriflettente di colore giallo e contengono soltanto la lettera "R" in rosso, senza il marchio ufficiale della Repubblica italiana. In luogo delle cifre e della lettere costituenti il numero o il contrassegno di immatricolazione, le targhe ripetitrici sono dotate di riquadri rettangolari, aventi dimensioni di 80×40 o 60×30 o 65×31 millimetri, rispettivamente per i veicoli trainati da autoveicoli, o da macchine agricole od operatrici, o da autoveicoli "Escursionisti Esteri", realizzati a rilievo con le stesse caratteristiche previste per i simboli alfanumerici, ciascuno dei quali è riservato a ricevere un carattere alfabetico o numerico. Gli interessati avranno cura di riprodurre su dette targhe, con caratteri neri autoadesivi o impressi con sistemi equivalenti, il numero o il contrassegno di immatricolazione della motrice cui il veicolo viene agganciato, non impegnando la prima o le prime caselle eventualmente eccedenti rispetto alla quantità di caratteri costituenti il numero d'immatricolazione. Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM. I caratteri devono avere le medesime caratteristiche dimensionali di di quelli previsti dal presente regolamento per le targhe del veicolo trattore».

Nota all'art. 7:

— Il testo vigente dell'appendice XIII - art. 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, già modificato dall'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«APPENDICE XIII - Art. 260

(Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione).

(Omissis).

1.3. Colori.

Il fondo retroriflettente deve essere:

bianco per:

a) le targhe di immatricolazione posteriori ed anteriori degli autoveicoli;

b) le targhe in prova degli autoveicoli e dei rimorchi;

c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli;

d) le targhe in prova dei motoveicoli;

e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi;

f) le targhe per veicoli Escursionisti Esteri;

giallo per:

g) le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi e trainate;

h) le targhe di immatricolazione delle macchine operatrici semoventi e trainate;

i) le targhe in prova delle macchine agricole;

l) le targhe in prova delle macchine operatrici;

m) le targhe ripetitrici per tutti i veicoli trainati.

Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco, giallo e blu sono contenute al punto 4.1.

(Omissis).

4.1.1. *Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza.*

(Omissis)».

Note all'art. 8:

— L'intestazione della tabella III 3/a art. 257, come risulta modificata dal decreto qui pubblicato, è la seguente:

«Tabella III 3/a art. 257 *Targhe per rimorchi trainati da autoveicoli*».

— L'intestazione della tabella III 3/b art. 257, come risulta modificata dal decreto qui pubblicato, è la seguente:

«Tabella III 3/b art. 257 *Caratteri per targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli e prova autoveicoli e loro rimorchi*».

— L'intestazione della tabella III 3/c art. 257, come risulta modificata dal decreto qui pubblicato, è la seguente:

«Tabella III 3/c art. 257 *Caratteri per targhe per macchine agricole semoventi, macchine operatrici semoventi; per targhe ripetitrici per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate; per targhe prova per macchine agricole e macchine operatrici; per targhe per escursionisti esteri*».

98G0404

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1998.

Concessione della bandiera al Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2264, contenente norme per l'uso della Bandiera nazionale;

Visto il regio decreto 18 febbraio 1932, concernente approvazione del regolamento sul servizio di presidio;

Visto il regio decreto 25 settembre 1938, n. 884 riguardante la concessione dell'uso di un labaro al Corpo di commissariato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una Bandiera per l'Esercito e l'Aeronautica militare, nonché per i reparti a terra della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1949, n. 96, riguardante la concessione dell'uso della Bandiera nazionale al servizio di amministrazione dell'Esercito;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

Considerata l'opportunità di dotare il Corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito di una propria bandiera;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

È concessa la bandiera al Corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito, che ne custodirà il vessillo; contestualmente sono abrogate le norme di cui al regio decreto 25 settembre 1938, n. 884 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1949, n. 36.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1998

SCÀLFARO

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

98A8862

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 1998.

Integrazione dello stato di emergenza dichiarato dal 1° ottobre 1998 nei territori delle province di Lucca, Prato, Imperia, Savona e del comune di Messina con estensione ai territori delle province di Genova e La Spezia colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 30 settembre al 2 ottobre 1998.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nei giorni dal 30 settembre al 2 ottobre 1998 il territorio delle province di Genova e La Spezia è stato interessato da una straordinaria ondata di maltempo che ha causato ingenti danni alle infrastrutture, ai beni di proprietà pubblica e privata e diffusi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;

Considerato che la natura dell'evento e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1998 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per le province di Imperia e Savona per gli eventi alluvionali verificatisi dal 27 settembre al 1° ottobre 1998;

Considerato che nello stesso evento alluvionale il territorio delle province di La Spezia nei giorni dal 30 settembre al 1° ottobre 1998 ha subito danni e che il territorio della provincia di Genova è stato interessato nei giorni dal 30 settembre al 2 ottobre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 1998;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 1999 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Genova e La Spezia colpito dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 30 settembre al 2 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

98A8907

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 ottobre 1998.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti l'evento sismico che il giorno 9 settembre 1998 ha colpito il territorio delle province di Potenza e Cosenza. (Ordinanza n. 2860).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Potenza e Cosenza colpito dall'evento sismico del giorno 9 settembre 1998;

Vista l'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998;

Ravvisata la necessità di disporre ulteriori misure per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista l'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2847/1998 l'elenco dei comuni della provincia di Potenza è integrato con i comuni di: Calvera, Carbone, Castelsaraceno, Chiaromonte, Senise, Teana.

Art. 2.

1. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede operativa alla data dell'evento calamitoso nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2847/1998 le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi, a decorrere dal 9 settembre 1998 e fino al 31 dicembre 1998, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza non si dà luogo al rimborso. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in lire 100 milioni sono posti a carico delle disponibilità di cui all'art. 8.

Art. 3.

1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati ai sensi dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2847/1998, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 31 ottobre 1998, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta anche ai lavoratori dipendenti residenti o dimoranti nei territori di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2847/1998 che, dal 9 al 30 settembre 1998, siano rimasti impossibilitati a recarsi al lavoro o siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto. Tale indennità, che non è cumulabile con quella di cui al comma 1, è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alle erogazioni degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta dall'INPS su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo, del lavoratore interessato, da produrre entro il 15 novembre 1998.

3. Nei territori di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2847/1998, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra le date dell'evento calamitoso e il 31 dicembre 1998, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

5. L'onere relativo, valutato in lire 200 milioni, è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 8.

Art. 4.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta che alla data del 9 settembre 1998 avevano il domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1, dell'ordinanza n. 2847/1998 le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale sono sospesi, a decorrere dal 9 settembre 1998 e fino al 31 dicembre 1998, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, connessi all'accertamento e alla riscossione di imposte e tasse, erariali, regionali e locali, nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'Amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 9 settembre 1998 nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2847/1998, nonché a tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nelle stesse aree.

3. Indipendentemente dal domicilio fiscale i sostituti di imposta, a richiesta degli interessati di cui ai commi 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. Le ritenute operate devono comunque essere versate.

4. La sospensione delle ritenute di cui al comma 3 si applica soltanto per quelle da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis,* 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1 n. 4, del codice civile.

5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, a condizione che alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

6. Per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 e per gli uffici finanziari aventi competenza in uno dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti che scadono tra il 9 settembre 1998 ed il 31 dicembre 1998. Sono sospesi, nei confronti dei medesimi soggetti, fino al 31 dicembre 1998, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale. Per i concessionari della riscossione sono ugualmente sospesi fino al 31 dicembre 1998 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione. Lo stesso decreto può prevedere rateizzazioni fino ad un massimo di dodici mesi, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

8. Per i tributi di competenza regionale, agli adempimenti di cui al comma 7 provvede la regione.

Art. 5.

1. I soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza n. 2847/1998 le cui abitazioni sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale sono esonerati fino al 31 dicembre 1998 dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario nazionale. Il relativo onere, valutato in lire 250 milioni, è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 8. Il Dipartimento della protezione civile provvede a trasferire i fondi su richiesta documentata delle regioni Basilicata e Calabria.

Art. 6.

1. I soggetti residenti nei comuni indicati dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2847/1998, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, possono, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottenere il congedo anticipato.

2. Gli enti locali colpiti dall'evento sismico possono utilizzare, fino al 30 settembre 1999, per le esigenze dei propri uffici connesse all'attuazione degli interventi conseguenti all'evento sismico del 9 settembre 1998, i residenti interessati al servizio militare di leva civile in possesso di specifiche professionalità.

3. Le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere comunicate da parte degli uffici tecnici alle rispettive prefetture competenti per territorio, con l'indicazione delle unità e delle professionalità richieste, al fine di consentire l'esame e la definizione d'intesa tra le prefetture stesse ed il comando della regione militare interessata che assegneranno i giovani previa acquisizione del loro assenso e tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali.

Art. 7.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2847/1998 la definizione «fruizione pubblica» deve intendersi riferita anche ai luoghi di culto.

2. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2847/1998 le parole «da completare entro trenta giorni» sono sostituite con le parole «da completare entro il 30 novembre 1998».

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, stimato complessivamente in lire 550 milioni, si provvede con le disponibilità poste a carico dell'unità previsionale di base 6. 2. 1. 2. «Fondo per la protezione civile» cap. 7615 del Centro di responsabilità 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8908

ORDINANZA 8 ottobre 1998.

Interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente ai fenomeni alluvionali e ai dissesti idrogeologici nelle province di Gorizia, Pordenone e Udine. (Ordinanza n. 2861).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, della legge 31 dicembre 1997, n. 677;

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 1998 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Udine, Pordenone e Gorizia colpito dagli eventi alluvionali;

Vista l'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 2 luglio 1996;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di interventi finalizzati al superamento dell'emergenza;

Sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Friuli-Venezia Giulia identifica con proprio atto i territori dei comuni delle province di Gorizia, Pordenone e Udine interessati dai recenti fenomeni alluvionali e di dissesti idrogeologici, predispone, ed attua anche attraverso gli enti locali e avvalendosi delle deroghe legislative di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996, gli interventi urgenti per la rimozione dei pericoli e il ripristino delle infrastrutture rivolti anche a prevenire il ripetersi dei rischi e dei danni in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata ad utilizzare la somma residua di 18 miliardi di lire di cui all'art. 4 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

3. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli attuatori.

4. La regione Friuli-Venezia Giulia riferisce trimestralmente al Dipartimento della protezione civile sulle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 2.

1. I soggetti attuatori provvedono alla redazione dei progetti anche mediante liberi professionisti e con le deroghe, ove necessarie, previste dall'ordinanza n. 2451/1996, ed alle approvazioni entro quindici giorni dei progetti stessi mediante conferenza dei servizi. Qualora alla conferenza dei servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza delle totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I soggetti attuatori

possono comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. Gli enti attuatori, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da oggi altro adempimento, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8909

ORDINANZA 8 ottobre 1998.

Modificazioni ed integrazioni dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997 concernente interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi. (Ordinanza n. 2862).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 1997, concernente la deliberazione dello stato di emergenza nel comune di Niscemi colpito da un vasto dissesto idrogeologico;

Vista l'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2720 del 28 novembre 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 3 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2731 del 22 gennaio 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1998;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 3 agosto 1998;

Ravvisata la necessità di modificare ed integrare le previsioni di dette ordinanze;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 15, comma 2, dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997 le parole «nel termine di trenta giorni» si sostituiscono con le parole «nel termine di sessanta giorni».

Art. 2.

1. Per gli interventi urgenti eseguiti e da eseguire in occasione dell'evento di cui all'ordinanza citata n. 2703/1997, la prefettura di Caltanissetta è autorizzata ad erogare con i fondi assegnati i compensi di lavoro straordinario al personale dipendente per un periodo di dodici mesi nei limiti di 30 ore mensili per un numero massimo di 5 unità.

Art. 3.

1. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2703/1997 è prorogato di ulteriori dodici mesi. L'onere relativo valutato in L. 936.000.000 è posto a carico dell'unità previsionale di base 6, 2, 1, 2. «Fondo della protezione civile» (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il prefetto di Caltanissetta, commissario delegato, è autorizzato, nelle more dell'accredito del finanziamento, ad anticipare al comune di Niscemi le somme necessarie per l'erogazione dei contributi a valere sulle disponibilità della contabilità speciale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8910

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 settembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Tenuto conto che, per la deflagrazione verificatasi nella notte fra il giorno 22 e 23 settembre 1998, l'accesso di via della Moscova n. 2 dell'immobile demaniale sede di questa direzione regionale delle entrate, della sezione staccata di Milano e degli uffici distrettuali delle imposte dirette 1° e 2° di Milano, è rimasto chiuso per tutta la giornata;

Ritenuto pertanto che, per effetto di tale chiusura, è rimasto impedito l'ingresso al pubblico nel salone ove sono operanti i servizi di ricezione atti e rilascio dei codici fiscali;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento per la giornata del 23 settembre 1998 dei servizi di ricezione atti dei predetti uffici e del rilascio dei codici fiscali degli uffici distrettuali delle imposte dirette 1° e 2° di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 settembre 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A8869

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione domanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 1ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere, prot. 1280 (12 agosto 1998) del 23 luglio 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa «Futura 85 a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio A. Frattarolo in data 23 febbraio 1985, repertorio n. 25194, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7148, BUSC 3101/210197;

società cooperativa «La Terra a r.l.», con sede in S. Severo, costituita per rogito notaio R. Di Biase in data 7 febbraio 1986, repertorio n. 10687, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7960, BUSC 3414/218551;

società cooperativa «La Torre a r.l.», con sede in Torremaggiore costituita per rogito notaio R. Di Biase in data 14 marzo 1985, repertorio n. 9405, tribunale di Lucera, registro imprese n. 1629, BUSC 3149/211111.

Foggia, 18 settembre 1998

Il direttore: GONNELLA

98A8870

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 ottobre 1998.

Riconoscimento di titolo accademico estero quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Bastiaantje Lijntje Schipper, nata a Oss (NL) il 17 gennaio 1967, cittadina olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Doctorandus of psychologiy» conseguito il 31 agosto 1995 presso l'Università di Amsterdam ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che successivamente la signora Schipper ha fornito la prova di aver svolto in Olanda attività intellettuale riconducibile alla professione di «psicologo» dal 15 settembre 1995 al 25 agosto 1997 e dall'8 settembre 1997 al 21 febbraio 1998;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 17 ottobre 1996, 20 novembre 1997, 22 gennaio 1998 e del 10 luglio 1998;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute appena indicate;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra citato;

Decreta:

Alla sig.ra Bastiaantje Lijntje Schipper, nata a Oss (NL) il 17 gennaio 1967, cittadina olandese, è riconosciuto il titolo accademico di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 3 ottobre 1998

p. *Il direttore generale:* RETTURA

98A8863

DECRETO 3 ottobre 1998.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Antonio Maria Martin Lopez, nato il 21 luglio 1974 a Badalona (Barcellona), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso, come attestato dal Colegio de Abogados de Ciudad Real (E) dal 5 gennaio 1998, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che ha conseguito il titolo di «licenciado en Derecho» il 4 luglio 1996 presso l'Università di Ciudad Real;

Ritenuto che per l'esercizio della professione legale in Italia occorre la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Antonio Maria Martin Lopez, nato il 4 luglio 1974 a Badalona (Barcellona), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1° dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994.

4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 3 ottobre 1998

p. *Il direttore generale:* RETTURA

98A8864

DECRETO 3 ottobre 1998.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Dolce Rodolfo, nato il 30 novembre 1955 a Monfalcone, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «rechtsanwalt» — rilasciatogli in data 6 gennaio 1983 dal tribunale di Francoforte sul Meno — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che ha concluso il percorso formativo accademico superando il primo esame di Stato il 4 febbraio 1980 ed il secondo il 25 novembre 1982 presso il Ministero di giustizia dell'Assia di Wiesbaden;

Ritenuto che per l'esercizio della professione legale in Italia occorre la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Dolce Rodolfo, nato il 30 novembre 1955 a Monfalcone, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «rechtsanwalt» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1° dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994.

4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 3 ottobre 1998

p. *Il direttore generale:* RETTURA

98A8865

DECRETO 3 ottobre 1998.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconosci-

mento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Rebeca Rodriguez Escudeiro, nata a Gijon (Asturias) il 10 settembre 1968, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo — il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui è in possesso — come attestato dal «Colegio Oficial de Psicologos» — Delegation Norte — a cui la richiedente è iscritta dal 12 marzo 1998, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «licenciada en Filosofia y Ciencias de la Educacion — Seccion Psicologìa —» conseguito presso l'Università di Oviedo in data 14 ottobre 1993;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Alla sig.ra Rebeca Rodriguez Escudeiro, nata a Gijon (Asturias) il 10 settembre 1968, cittadina spagnola sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 ottobre 1998

p. *Il direttore generale:* RETTURA

98A8866

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 settembre 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Stefan Bjorklund Nielsen;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli francesi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Maitrise des Sciences de la terre» ed il titolo di «Docteur specialitè Geophysique Interne» rilasciati dall'Université Paris 7 al dott. Stefan Bjorklund Nielsen nato a Milano il 6 marzo 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1998

Il direttore: CEI SEMPLICI

98A8867

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 28 settembre 1998.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse del Fondo speciale di rotazione.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 3, lettera *b)*;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 5 concernente l'istituzione del Fondo speciale di rotazione per acquisizione aree e urbanizzazione;

Considerato che il C.E.R. nella seduta del 14 luglio 1998 ha approvato la tabella di ripartizione fra regioni e province autonome delle risorse di cui al citato Fondo speciale di rotazione per complessive L. 79.245.713.787;

Decreta:

Art. 1.

È resa esecutiva la seguente ripartizione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati

all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare:

PERCENTUALI DELIBERA
DI PROGRAMMAZIONE DEL CIPE

Regioni e province autonome	% Biennio 1994-95	Lire
1) Piemonte	8,4048	6.660.443.752
2) Valle d'Aosta	0,1626	128.853.530
3) Lombardia	14,0959	11.269.153.581
4) Trento	1,4250	1.129.251.421
5) Bolzano	1,6100	1.275.855.991
6) Veneto	5,7345	4.544.345.457
7) Friuli-Venezia Giulia	1,9312	1.530.393.224
8) Liguria	3,2919	2.509.932.652
9) Emilia-Romagna	5,2619	4.169.830.213
10) Toscana	5,5453	4.394.412.566
11) Umbria	1,0996	871.385.868
12) Marche	1,6988	1.346.226.185
13) Lazio	10,5524	8.362.324.701
14) Abruzzo	2,4768	1.962.757.839
15) Molise	0,6217	492.670.602
16) Campania	11,5489	9.152.008.239
17) Puglia	7,1169	5.639.838.204
18) Basilicata	1,1404	903.718.120
19) Calabria	4,7926	3.797.930.078
20) Sicilia	8,1017	6.420.249.993
21) Sardegna	3,3871	2.685.131.571
Totale	100,0000	79.245.713.787

Art. 2.

Le regioni e le province autonome, provvederanno alla ripartizione dei fondi loro assegnati, tra i comuni, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Roma, 28 settembre 1998

Il Ministro: COSTA

98A8918

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 settembre 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale n. 143/98 del 16 aprile 1998 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «KAL 1000».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE
IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «KAL 1000», n. 143/98 del 16 aprile 1998;

Considerata la lettera trasmessa dalla società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., in data 2 settembre 1998, con la quale detta società fa presente che per il principio attivo della scpecialità medicinale indicata in oggetto non è stata individuata alcuna forma di copertura brevettuale né vigente né scaduta;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco nella seduta del 29 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto 16 aprile 1998 richiamato in premessa, il prezzo della confezione: 30 bustine granulato per uso orale (A.I.C. n. 033246012), non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Resta confermata la classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1998

Il dirigente: GUALANO

98A8919

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 10 agosto 1998.

Riclassificazione delle specialità medicinali «Nimotop» e «Periplum», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h*) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1996, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 1º febbraio 1997, n. 26, supplemento ordinario n. 22, nel quale le specialità medicinali, a base di nimodipina, denominate «Nimotop», della società Bayer AG, con sede in Leverkusen - Germania, rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni 36 compresse 30 mg, A.I.C. n. 026403016, gocce os 25 ml 4%, A.I.C. n. 026403055,36 bustine monodose granulato 30 mg, A.I.C. n. 026403067, e «Periplum», della società Italfarmaco S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni 36 compresse rivestite 30 mg, A.I.C. n. 026214015, gocce os 25 ml 4%, A.I.C. n. 026214039, 36 bustine granulato 30 mg, A.I.C. n. 026214041, risultano classificate in classe *a*) con nota 19, limitatamente all'indicazione «prevenzione e trattamento dei deficit neurologici secondari ed emorragia subaracnoidea. Durata del trattamento: 3 settimane. Non concedibile come cerebroattivo»;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 14 e 15 aprile 1998 e del 28 e 29 aprile 1998, nelle quali è stata esaminata la questione dei farmaci a base di nimodipina, stabilendo il trasferimento dalla classe *a)* alla classe *c)* delle suindicate specialità medicinali con l'eliminazione della nota 19, in quanto la durata del trattamento previsto per le patologie indicate, corrisponde ai tempi di degenza ospedaliera;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali, a base di nimodipina, denominate «NIMOTOP», della società Bayer AG, con sede in Leverkusen - Germania, rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni 36 compresse 30 mg, A.I.C. n. 026403016, gocce os 25 ml 4%, A.I.C. n. 026403055, 36 bustine monodose granulato 30 mg, A.I.C. n. 026403067, e «PERIPLUM», della società Italfarmaco S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni 36 compresse rivestite 30 mg, A.I.C. n. 026214015, gocce os 25 ml 4%, A.I.C. n. 026214039, 36 bustine granulato 30 mg, A.I.C. n. 026214041, sono classificate in classe *c*), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 65

98A8955

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» dell'apparecchio per l'indicazione della velocità e della distanza percorsa denominato «Naviknot III», fabbricato dalla C. Plath D 2000 Amburgo 60 - Germania, nonché del solcometro denominato Sperry em 200.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visti gli articoli 15 e 55 del regolamento di sicurezza decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991 dell'8 novembre 1991;

Visto il decreto n. 14/1993 in data 11 marzo 1993 di riconoscimento di «tipo approvato» dell'apparecchio per l'indicazione della velocità e della distanza percorsa denominato «Naviknot III», fabbricato dalla C. Plath D 2000 Amburgo 60 - Germania;

Vista l'istanza in data 8 gennaio 1998 della società Litton Marine Systems Italia S.r.l., con la quale detta società ha reso noto di aver acquisito anche il marchio Sperry Marine Systems e che pertanto intende commercializzare anche con il marchio Sperry alcuni prodotti già commercializzati con quello Plath; in particolare, il solcometro C. Plath Navigat III sarà disponibile sul mercato italiano con la denominazione commerciale Sperry em 200;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» dell'apparecchio per l'indicazione della velocità e della distanza percorsa denominato «Naviknot III», fabbricato dalla C. Plath D 2000 Amburgo 60 - Germania, nonché del solcometro denominato Sperry em 200.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati oltre agli elementi d'identificazione indicati nel decreto ministeriale n. 14/1993 sopracitato anche il numero e la data del presente decreto, restando invariate le altre parti del decreto originale di riconoscimento.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8914

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del salvagente anulare denominato «Virgo», fabbricato dalla società Veleria S. Giorgio meridionale S.r.l., in S. Cristina d'Aspromonte.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30 e 31 del capitolo III, parte C della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione Imo A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991, come emendata, e le norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della Società Veleria S. Giorgio meridionale S.r.l., con sede in via Nazionale - S. Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) e filiale in via De Gasperi, 37H - Casarza Ligure (Genova) intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il salvagente anulare denominato «Virgo»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 96 DG 23 TA, in data 5 giugno 1998, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il salvagente anulare denominato «Virgo», fabbricato dalla Società Veleria S. Giorgio meridionale S.r.l. con sede in via Nazionale - S. Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) e filiale in via De Gasperi, 37-H - Casarza Ligure (Genova), sopracitate.

Il predetto salvagente anulare dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio di fabbrica o nome del costruttore;

numero di identificazione del lotto (mese ed anno di fabbricazione);

altezza massima d'impiego: 35 mt;

marcho «tipo approvato» dal Ministero dei trasporti e della navigazione;

numero e data del presente decreto di approvazione;

estremi del collaudo R.I. Na.

Art. 2.

Il fornitore del salvagente anulare dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74(83), come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione sopraticata e delle sezioni 1 e 3.1, parte II, della risoluzione Imo A. 689 (17) e dalle norme Rina per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il salvagente anulare modello «Virgo», avendo massa inferiore ai 4 kg, è non idoneo ad essere impiegato con i segnali fumogeno e luminosi di cui alle reg. III/31.2 e III/31.3 della Solas 74(83).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8915

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del verricello elettrico tipo «08-36» per battello di emergenza, fabbricato dalla società Umoe Schat-Harding as (Norvegia) e distribuito in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 48.1 e 48.2 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea Imo il 6 novembre 1991, come emendata, e le norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della Società Taimar R.I.E. S.a.s., con sede a Milano in viale Evaristo Stefini, 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il verricello elettrico tipo «08-36» per battello di emergenza, fabbricato dalla ditta Umoe Schat-Harding as (Norvegia);

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio n. 97 DG 105 TA, in data 4 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il verricello elettrico tipo «08-36» per battello di emergenza, fabbricato dalla società Umoe Schat-Harding as (Norvegia) sopracitata e distribuito in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di verricello «08-36»;

carico di lavoro (CL = 21,50 kN);

velocità massima di ammainata (V = 62,40 m/min);

velocità di recupero (V = 21,60 m/min);

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.2 del capitolo III della convenzione sopracitata e dalla sez. 6 della parte II della Ris. Imo A. 689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8916

DECRETO 28 settembre 1998.

Modificazione ed adeguamento delle zattere di salvataggio denominate Solas Imo Amm 20P, Solas Imo Amm 25P, Solas Imo 6P/R, Solas Imo 8P/R, Solas Imo 10P/R, Solas Imo 12P, Solas Imo 12P/R, Solas Imo 16P/R, Solas Imo 20P/R, Solas Imo 20P/R-D, Solas Imo 20P/V-D, Solas Imo 25P/R, Solas Imo 25P/R-D, Solas Imo 25P/V-D, Solas Imo 50P/R, fabbricate dalla società Eurovinil S.p.a.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 30, 38 e 39 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione Imo A. 687 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti, quale la risoluzione Msc 54 (66) del 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza presentata il 31 marzo 1998 dalla ditta Eurovinil S.p.a., con sede in Grosseto, via Genova, 3, con la quale ha chiesto per le zattere già riconosciute di «tipo approvato»:

Solas Imo Amm 20P, decreti ministeriali numeri 24/1996 e 151/1996;

Solas Imo Amm 25P, decreti ministeriali numeri 25/1996 e 151/1996;

Solas Imo 6P/R, decreto ministeriale n. 23/1996;

Solas Imo 8P/R, decreto ministeriale n. 18/1996;

Solas Imo 10P/R, decreto ministeriale n. 22/1996;

Solas Imo 12P, decreti ministeriali numeri 16/1996 e 151/1996;

Solas Imo 12P/R, decreto ministeriale n. 17/1996;

Solas Imo 16P/R, decreto ministeriale n. 14/1996;

Solas Imo 20P/R, decreto ministeriale n. 20/1996;

Solas Imo 20P/R-D, decreto ministeriale n. 19/1996;

Solas Imo 20P/V-D, decreti ministeriali numeri 15/1996 e 151/1996;

Solas Imo 25P/R, decreto ministeriale n. 21/1996;

Solas Imo 25P/R-D, decreto ministeriale n. 27/1996;

Solas Imo 25P/V-D, decreti ministeriali numeri 26/1996 e 151/1996;

Solas Imo 50P/R decreto ministeriale n. 28/1996, l'adeguamento ai sensi della circolare titolo polizia della navigazione serie III n. 90 del 23 marzo 1993 del Ministero della marina mercantile, consistente nella sostituzione del raccoglitore della barbetta che veniva incollata all'interno del contenitore con uno di tipo «a sacchetto» da sistemare fra la zattera ed il contenitore stesso;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale, volti a verificare le modifiche richieste dalla ditta predetta, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-130-TA in data 10 marzo 1998, trasmessa in allegato all'istanza in data 31 marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

Le zattere di salvataggio denominate Solas Imo Amm 20P, Solas Imo Amm 25P, Solas Imo 6P/R, Solas Imo 8P/R, Solas Imo 10P/R, Solas Imo 12P, Solas Imo 12P/R, Solas Imo 16P/R, Solas Imo 20P/R, Solas Imo 20P/R-D, Solas Imo 20P/V-D, Solas Imo 25P/R, Solas Imo 25P/R-D, Solas Imo 25P/V-D, Solas Imo 50P/R, fabbricate dalla società Eurovinil S.p.a., come in premessa indicato, devono intendersi modificate ed adeguate secondo i dettami di cui alla circolare titolo

polizia della navigazione serie III n. 90 del 23 marzo 1993 del Ministero della marina mercantile in premessa citata.

Art. 2.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati oltre agli elementi di identificazione indicati nella premessa anche il numero e la data del presente, restando invariate le restanti parti dei decreti ministeriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8917

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 8 ottobre 1998.

Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in Euro.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2016, concernente l'emissione di buoni postali di risparmio nominativi, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il libro terzo, capo VI, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Visto il titolo VI del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento del 15 aprile 1997 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni recante: «Modificazione alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997;

Visto il decreto 24 dicembre 1997 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle comunicazioni recante: «Nuove misure dei tassi d'interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore non vincolati e vincolati ed istituzione di una nuova serie di buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amininistrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», ed in particolare gli articoli 3 e 16;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 18 dicembre 1997, con la quale l'ente «Poste Italiane» è trasformato in società per azioni con effetto dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante: «Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433», ed in particolare l'art. 9;

Vista la deliberazione n. 472 del 25 giugno 1998, con la quale il Comitato centrale dei buoni ha espresso il proprio parere riguardo l'introduzione dei buoni postali fruttiferi in euro, definendone la forma, le caratteristiche ed i tagli;

Considerata la necessità di emettere i predetti buoni postali fruttiferi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria e della serie a termine sono sottoscrivibili in euro nei seguenti tagli:

buoni ordinari: 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000 euro;

buoni a termine: 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000 euro.

Art. 2.

I buoni di cui al comma precedente sono stampati su carta filigranata da g 100/mq con filigrana in chiaro scuro riproducente il fregio della facciata principale del palazzo della Cassa depositi e prestiti. La carta, di impasto speciale, contiene fibrille cellulosiche invisibili a luce normale e fluorescenti in giallo ed in azzurro sotto la luce ultravioletta (lampada di Wood). La carta contiene, inoltre, un filo metalloplastico di larghezza di 1,2 mm, fluorescente in giallo sotto la luce UV e con testo microimpresso «CDP BPF CDP BPF.....» ripetuto con continuità, composto da caratteri di altezza 0,9 mm. Ciascun titolo possiede un elemento OVD (Optical Variable Device) costituito da un ologramma di sicurezza per accrescerne la resistenza alla contraffazione ed alla falsificazione.

La tonalità cromatica dominante del buono varia in base al valore dello stesso, indipendentemente se trattasi di buono ordinario o a termine, come specificato nel riquadro sottostante:

50	EURO	verde grigio
100	EURO	azzurro verdastro
250	EURO	grigio
500	EURO	azzurro
1.000	EURO	verde oliva
2.500	EURO	rosso antico
5.000	EURO	verde smeraldo
10.000	EURO	bleu turchese
25.000	EURO	bruno

Art. 3.

I buoni in euro hanno un formato totale di mm 315×101,6 e sono costituiti da due sezioni: a destra il titolo propriamente detto di formato 195×101,6 mm, ed a sinistra la matrice di formato 120×101,6 mm.

La sezione titolo è composta da un recto e da un verso:

nel recto la grafica del titolo presenta, quale elemento base, una serie di archi che si susseguono in un complesso gioco di prospettive raffigurati a stampa offset. La grafica è completata sul lato destro dal logo «CDP» inscritto in una circonferenza costituita da 12 stelline (elementi questi riportati a stampa calcografica), e dal valore del buono in cifre seguito dalle denominazioni «EURO» e «ΕΥΡΩ». A stampa calcografica, nella parte laterale sinistra inferiore del buono, è riportato un elemento recante l'immagine latente del logo «CDP». Nella parte superiore del buono, a destra della intestazione «Buono Postale Fruttifero», ed alla specificazione se trattasi di buono «Ordinario» o «A Termine» è applicato un ologramma di sicurezza 2D/3D di forma circolare di diametro 16 mm; di seguito, vi è la leggenda «Repubblica Italiana». Nella parte centrale, infine, sotto l'intestazione «Cassa Depositi e Prestiti» sono riportate le seguenti leggende: «Emesso a favore di», «Non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque agenzia postale secondo quanto indicato sul retro», e «Il Direttore Generale della Cassa Depositi e Prestiti». La stampa è realizzata complessivamente a 4 colori offset, di cui due combinati tra loro con effetti di iride, e 3 colori calcografici. Negli allegati n. 1 e n. 2, che formano parte integrante del presente decreto, sono raffigurati rispettivamente il recto di un buono della serie ordinaria e quello di un buono della serie a termine. Nello spazio in bianco, posto a destra del titolo ed indicante «VALORE DEL BUONO», va stampigliato il taglio del titolo espresso in cifre mentre nello spazio in bianco posto alla sinistra del buono indicante «LOGO CDP IMMAGINE LATENTE», va riportata l'immagine latente del logo «CDP»;

il verso presenta un fondo di sicurezza ad un colore offset, recante il logo e la scritta per esteso «Cassa Depositi e Prestiti», nonché i testi in colore nero, con contenuto diverso a seconda che trattasi di buono ordinario o a termine, come riportato rispettivamente negli allegati n. 3 e n. 4, anch'essi facenti parte integrante del presente decreto. All'atto di emissione del buono l'Agenzia postale appone sul verso del titolo (negli allegati contraddistinto da uno spazio in bianco, indicante «SPAZIO RISERVATO AL TAGLIANDO DEI RENDIMENTI», compreso nel riquadro centrale del verso) un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione. Nel verso sono, inoltre, raffigurati uno spazio rettangolare con le leggende poste in alto e in basso «bollino frazionario» e due spazi circolari per il bollo dell'Agenzia postale. Il colore del fondino del verso, per ciascun taglio, richiama la tonalità dominante del buono.

La sezione matrice, posta a sinistra del titolo propriamente detto, è composta da un recto e da un verso:

il recto presenta un fondo di sicurezza, a stampa offset di colore che richiama la tonalità dominante del buono ed i testi, stampati in offset con colore nero, comprendenti, l'intestazione «Buono Postale Fruttifero», il tipo di buono «Ordinario» o «A Termine» ed il valore del titolo indicato in cifre seguito dalla denominazione «EURO». Negli allegati n. 5 e n. 6, che formano parte integrante del presente decreto, in luogo del valore espresso in cifre è apposto uno spazio in bianco indicante «VALORE DEL BUONO». Al centro della matrice sono, poi, riportate le seguenti leggende: «Emesso il», «A favore di» e «L'impiegato addetto»;

il verso è stampato in offset con un fondo a tappeto dello stesso colore del fondo della sezione titolo.

Art. 4.

Sul verso del buono sarà apposta la numerazione secondo il seguente schema:

numerazione in caratteri OCR B, nel code-line posto ai piedi del titolo propriamente detto, con la quale vengono indicati il codice del buono (taglio e tipo), il numero progressivo ed il check-digit;

numerazione in codice a barre, posta nella parte centrale alla destra del buono, con la quale vengono riportati il codice del buono (taglio e tipo) ed il numero progressivo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

ALLEGATO 3

BUONO POSTALE FRUTTIFERO ORDINARIO

Emesso il

L'impiegato addetto

Il presente buono è garantito dallo Stato.

Lo stesso non è cedibile e può essere riscosso a vista presso l'agenzia postale che lo ha emesso o, previa conferma di quest'ultima, presso altre agenzie postali.

I tassi di interesse, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge, sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione. Detti tassi sono riportati nel bollo apposto sul presente buono.

L'interesse maturato è esigibile soltanto congiuntamente al capitale all'atto del rimborso del buono. Non è corrisposto alcun interesse se il buono è riscosso prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

Ai sensi della vigente normativa il buono può essere duplicato in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione.

Ricevo la somma di

a saldo del presente buono, compresi gli interessi maturati

L'avente diritto

L'impiegato addetto

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Bollino

frazionario

SPAZIO RISERVATO AL TAGLIANDO

DEI RENDIMENTI

ALLEGATO 4

BUONO POSTALE FRUTTIFERO A TERMINE

Emesso il

L'impiegato addetto

Il presente buono è garantito dallo Stato.
Lo stesso non è cedibile e può essere riscosso a vista presso l'agenzia postale che lo ha emesso o, previa conferma di quest'ultima, presso altre agenzie postali.
Gli interessi corrisposti, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge, sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione.
I rendimenti sono riportati nel bollo apposto sul presente buono.
L'interesse maturato è esigibile soltanto congiuntamente al capitale all'atto del rimborso del buono. Non è corrisposto alcun interesse se il buono è riscosso prima che sia trascorso un anno dall'emissione.
Ai sensi della vigente normativa il buono può essere duplicato in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione.

Ricevo la somma di

(in cifre)

(in lettere)

a saldo del presente buono, compresi gli interessi maturati

L'avente diritto

L'impiegato addetto

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Bollino

frazionario

SPAZIO RISERVATO AL TAGLIANDO

DEI RENDIMENTI
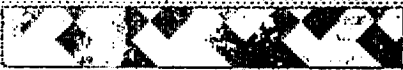
ALLEGATO 5

Buono Postale Fruttifero

ORDINARIO

VALORE DEL BUONO EURO

Emesso il ____________

A favore di ____

____

____

L'impiegato addetto ____________________________________

ALLEGATO 6

Buono Postale Fruttifero

A TERMINE

VALORE DEL BUONO EURO

Emesso il ____________

A favore di ____

____

____

L'impiegato addetto ____________________________________

98A8922

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 ottobre 1998.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 15 ottobre 1998 e scadenza 16 ottobre 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 ottobre 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 71.243 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24»);

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13 concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 ottobre 1998 e scadenza 16 ottobre 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, citato nelle premesse, il 1° gennaio 1999 i suddetti certificati verranno ridenominati in euro, con le modalità di cui all'art. 7 del medesimo provvedimento legislativo.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di lire 5 milioni nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 16 ottobre 2000, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente dcreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

I suddetti pagamenti verranno effettuati tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 12 ottobre 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono

eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 ottobre 1998.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime.

Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvedrà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 15 ottobre 1998 la Banca d'Italia provvedrà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, (unità previsionale di base 6.4.1) art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati vertà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto.

Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L' onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3), (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3), (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubbico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A8913

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 22 settembre 1998.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palemro approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1997;

Viste la proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 29 aprile 1998; senato accademico seduta del 4 maggio 1998; consiglio di amministrazione seduta del 9 settembre 1998;

Decreta:

Viene approvata la nuova denominazione della disciplina «storia del melodramma», settore scientifico disciplinare L27B Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea, in «drammaturgia musicale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 22 settembre 1998

Il rettore: GULLOTTI

98A8871

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 29 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con la quale è stata istituita l'Università degli studi del Molise;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1997, relativo alla rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di agraria del 13 marzo 1996, dell'8 aprile 1998 e del 10 giugno 1998, del senato accademico del 23 ottobre 1996 e 10 giugno 1998 e del consiglio di amministrazione del 30 ottobre 1996 e 17 agosto 1998, relative alla proposta di modifica dello statuto dell'Università del Molise concernenti l'istituzione e l'attivazione, presso la facoltà di agraria, del corso di diploma universitario in tecnologie alimentari;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, prot. n. 2300 del 29 ottobre 1997, con la quale è stata approvata, tra l'altro, la modifica di statuto relativa all'istituzione del predetto diploma universitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sull'autonomia didattica del 16 giugno 1998, prot. n. 1/98;

Vista la delibera del 19 giugno 1998 del comitato regionale di coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998;

Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come di seguito riportato:

Art. 1.

Dopo l'art. 120 del vigente statuto è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'inserimento, presso la facoltà di agraria, del corso di diploma universitario in tecnologie alimentari, a far data dall'anno accademico 1998/99, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

«Art. 121 *(Facoltà di agraria).* — La facoltà di agraria dell'Università degli studi del Molise conferisce:

A) la laurea in scienze e tecnologie alimentari;

B) la laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali;

C) la laurea in scienze e tecnologie agrarie;

D) il diploma universitario in tecnologie alimentari».

Art. 2.

La numerazione degli articoli relativi ai corsi di laurea in scienze e tecnologie alimentari, scienze e tecnologie delle produzioni animali e scienze e tecnologie agrarie della facoltà di agraria dell'Università degli studi del Molise viene soppressa e sostituita dalla seguente nuova numerazione:

A) laurea in scienze e tecnologie alimentari: dal n. 122 al n. 129;

B) laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali: dal n. 130 al n. 136;

C) laurea in scienze e tecnologie agrarie: dal n. 137 al n. 144.

Art. 3.

Dopo l'art. 144 del vigente statuto sono aggiunti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli:

«Art. 145 - *D) (Diploma universitario in tecnologie alimentari).* — È istituito presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi del Molise il corso di diploma universitario in tecnologie alimentari. Detto corso ha durata triennale.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in tecnologie alimentari è quello di formare delle figure professionali altamente qualificate la cui cultura generale e tecnico-scientifica consenta loro di assolvere a compiti di gestione e di direzione tecnica del processo relativo alla produzione alimentare con particolare riferimento a quella cerealicola e, altresì, quello di formare diplomati i cui percorsi formativi siano tali da rispondere prevalentemente alla richiesta di figure professionali dell'industria molitoria, di pastificazione, di prodotti da forno oppure di settori per i quali la materia prima di base sia costituita da cereali come nel caso dell'industria mangimistica.

Il corso di studio è articolato nell'orientamento "Cereali e derivati". Il profilo professionale specifico relativo all'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte di questa Università che conferisce il titolo. Eventuali nuovi orientamenti saranno fissati dal regolamento didattico di Ateneo.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministero, ai sensi della normativa vigente. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Sono titoli di ammissione per il corso di diploma universitario in tecnologie alimentari quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 146 *(Corsi di diploma e di laurea affini - Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario in tecnologie alimentari è dichiarato strettamente affine ai seguenti corsi di laurea: scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienze e tecnologie delle produzioni animali, scienze forestali ed ambientali, scienze agrarie tropicali e sub-tropicali.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario in tecnologie alimentari ai corsi di laurea sopra citati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti da diversi corsi di diplomi universitari o da un corso di laurea, anche di altra facoltà, al corso di diploma universitario in tecnologie alimentari il consiglio di facoltà riconoscerà gli

insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma.

Art. 147 *(Articolazione del corso degli studi e esame di diploma).* — Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studio, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra i 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nel successivo art. 150.

Su proposta della facoltà, verranno indicate nel regolamento didattico di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 148 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori indicati nell'ordinamento didattico previsti dalla legge n. 341/1990 con decreto ministeriale del 23 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 149 *(Docenza).* — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso settore disciplinare o di settore ritenuto affine dalla facoltà, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore alle 100 unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Università degli studi del Molise.

Art. 150 *(Articolazione del diploma universitario in tecnologie alimentari "orientamento cereali e derivati").*

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore)

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statica con lo studio

delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni e la ricerca di correlazioni fra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari: A02A, A02B, A04A, A04B, K05A, K05B, S01A, S01B.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica, che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settore scientifico-disciplinare: B01B.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche. Lo studente deve, inoltre, acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C03X, C02X, C05X.

Area 4 - Chimica fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica; deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema. Deve conoscere le teorie cinetiche delle reazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti. Deve conoscere, infine, le proprietà e i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi emulsioni, gel, ecc.

Settore scientifico-disciplinare: C02X.

Area 5 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici, con particolare riferimento ai processi fermentativi e alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione. Deve, inoltre, approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione e alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico e in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

Area 6 - Biologia generale e applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche vegetali e animali. Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni e i fenomeni di membrana.

Settori scientifico-disciplinari: E01A, E01B, E01C, E01E, E01D, E11X, E04B, G02A, G02B, G02C, G04X, E02A, E02B, G09A.

Area 7 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'impresa alimentare nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale. Deve acquisire, inoltre, le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, I27X, P02B.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore)

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori disciplinari attinenti.

Area 8 - Produzioni vegetali e/o animali (50 ore).

Con questi corsi offerti in alternativa a seconda degli orientamenti e del loro riferimento a prodotti di origine vegetale o animale, lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata ma sistemica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie. Deve acquisire in questo corso nozioni generali riguardanti le tecniche di coltivazione o di allevamento e coglierne in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C, G04X, G09A, G09B, G09C, G09D, V30B.

Area 9 - Microbiologia applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle specie microbiche di interesse industriale e alimentare. Deve, inoltre, acquisire i principi della moltiplicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati. Devono essere gettate in questo corso le basi per lo studio della microbiologia alimentare, delle interazioni microrganismi-prodotto e microrganismi-processo e dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) di prevenzione delle contaminazioni microbiche.

Settori scientifico-disciplinari: C10X, G08B, V31B.

Area 10 - Tecnologie alimentari (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un processo in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche. Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto) lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico-pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono più importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Settore scientifico-disciplinare: G08A.

Area 11 - Ingegneria alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie tipiche del settore di orientamento. Il corso è dedicato alla conoscenza degli impianti con particolare riferimento ai problemi di automazione, controllo e manutenzione. Lo studente deve, inoltre, acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica. Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Settori scientifico-disciplinari: G05A, G05B, G05C, I05A.

Area 12 - Legislazione alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale e specifico con lo scopo di familiarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca e il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali). Deve essere avviato in questa fase lo studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del corso di diploma universitario in tecnologie alimentari.

Settori scientifico-disciplinari: N03X, N10X, G08A.

Area 13 - Alimentazione e nutrizione umana (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della fisiologia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia. Egli deve anche acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti di nutrienti e antinutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Settori scientifico-disciplinari: E06B, V30B.

Altre Aree.

Settore disciplinare: L18C.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici, tra cui un insegnamento di lingua inglese, e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definite dalla struttura didattica competente per i singoli orientamenti secondo le modalità previste negli articoli 147 e 148».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 29 settembre 1998

Il rettore: CANNATA

98A8900

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 21 settembre 1998.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 223 del 21 febbraio 1989 con la quale è stato diramato lo schema tipo della scuola di specializzazione in archeologia;

Visto il proprio decreto n. 42 del 4 aprile 1992 con il quale è stata istituita presso l'Università di Padova la scuola di specializzazione in archeologia;

Visto il proprio decreto n. 95 del 15 novembre 1995 con il quale è stato modificato l'ordinamento della scuola di specializzazione in archeologia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di lettere e filosofia in data 5 febbraio 1996, dal consiglio di amministrazione in data 7 maggio 1996 e dal senato accademico in data 30 aprile 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il comma 6 dell'art. 88 concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in archeologia è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 88. *(Omissis).*

6. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

(Omissis)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 21 settembre 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A8873

DECRETO RETTORALE 22 settembre 1998.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto l'art. 35 dello statuto - Ordinamento didattico, concernente il corso di laurea in lettere e filosofia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di lettere e filosofia in data 27 aprile 1998, dal consiglio di amministrazione in data 15 settembre 1998 e dal senato accademico in data 8 settembre 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 35, comma 7, concernente l'elenco degli insegnamenti complementari relativi al corso di laurea in lettere, vengono aggiunti gli insegnamenti complementari di grammatica latina e di storia delle arti applicate all'oreficeria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 22 settembre 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A8874

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Merigest»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 258
del 1º ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MERIGEST (estradiolo valerato noretisterone) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Merigest», compresse film rivestite.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Merigest» 1 blister 28 compresse film rivestite da 2 mg + 0,7 mg

A.I.C. n. 034056010/M (in base 10), 10H9UB (in base 32);

classe «C».

«Merigest» 3 blister 28 compresse film rivestite da 2 mg + 0,7 mg;

A.I.C. n. 034056022/M (in base 10), 10H9UQ (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.A. in Origgio Varese.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Medevale Pharmaservices Ltd Ashton-under-Lyne (UK), il controllo viene effettuato anche presso lo stabilimento della Novartis Pharmaceuticals UK Ltd Horsham (UK);

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: estradiolo valerato 2 mg, noretisterone 0,7 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, talco, polivilpirrolidone, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, propilenglicole, ferro ossido rosso (E172), titanio biossido (E171), acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche:

terapia ormonale sostitutiva per il trattamento dei sintomi della menopausa;

prevenzione della perdita della massa ossea in donne in menopausa ad alto rischio di fratture.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una volta sola.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8985

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cotareg»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 259
del 1º ottobre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale COTAREG (valsartan idroclorotiazide) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Cotareg», compresse film rivestite.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C., classificazione e prezzo ai sensi dell'art. 8 della legge n. 537/93 e della delibera C.I.P.E. 30 gennaio 1997:

«Cotareg» 14 compresse film rivestite in blister;

A.I.C. n. 034114013/M (in base 10), 10K2GX (in base 32);

classe «A» con nota 73;

prezzo ex factory L. 16.208 + IVA;

prezzo al pubblico L. 26.700 compresa IVA.

«Cotareg» 28 compresse film rivestite in blister;

A.I.C. n. 034114025/M (in base 10), 10K2H9 (in base 32);

classe «A» con nota 73;

prezzo ex factory L. 32.416 + IVA;

prezzo al pubblico L. 53.500 compresa IVA.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.A., Origgio (Varese) s.s. 233 km 20,5.

Produttore: la produzione e il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Novartis Pharma AG Stein Svizzera, il controllo nello stabilimento della Novartis Pharma GmbH Wehr (Germania).

Composizione: 1 compressa film rivestita contiene:

principi attivi: 80 mg di valsartan e 12,5 mg di idroclorotiazide;

eccipienti: silice colloidale anidra, crospovidone, idrossipropilmetilcellulosa, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, polietilenglicole, talco, ferro ossido rosso (E172), ferro ossido giallo (E172), titanio biossido (E171).

Indicazioni terapeutiche: «Cotareg» è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale quando sia richiesto un ulteriore controllo pressorio rispetto alla monoterapia con valsartan. Questa associazione fissa è indicata come sostituzione dell'associazione libera di 80 mg di valsartan e 12,5 mg di idroclorotiazide per la terapia di mantenimento.

È approvato, il riassunto delle carateristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di contollo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8986

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Portolac Eps»

Decreto NFR n. 422 del 25 settembre 1998

Specialità medicinale: PORTOLAC EPS nella forma e confezioni: flacone sciroppo 300 ml e flacone sciroppo 500 (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale Varesina, 233, km. 20,5, codice fiscale 00687350124.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata possono essere effettuati: dalla società Novartis Consumer Health S.a., nello stabilimento sito in Nyon - Canton Vaud (Svizzera); dalla società Face laboratori farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Genova Bolzaneto (Genova), via Albisola n. 49; dalla società Zyma GMBH, nello stabilimento sito in Monaco (Germania), Zielstattstrasse 40; dalla società Montefarmaco S.p.a, nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone sciroppo 300 ml;

A.I.C. n. 029563032 (in base 10) - 0W664S (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 59». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio uropeo, in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

flacone sciroppo 500 ml;

A.I.C. n. 029563044 (in base 10) - 0W6654 (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 59». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo, in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: lattitolo monoidrato g 66,67;

eccipienti: acido benzoico, sodio idrossido soluzione, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento dell'encefalopatia porto-sistemica subclinica, acuta, cronica: profilassi del precoma e del coma epatico. Cirrosi epatica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8880

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benagol»

Decreto NCR n. 423 del 25 settembre 1998

Specialità medicinale BENAGOL nella forma e confezione 24 pastiglie senza zucchero (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: The Boots Company PLC di Nottingham (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società Boots Healthcare Marco Viti Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Mozzate (Como), via Tarantelli n. 13/15, codice fiscale 06325010152.

Produttore: la produzione e i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Nottingham NG2 3AA (Gran Bretagna), 1, Thane Road.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

24 pastiglie senza zucchero;

A.I.C. n. 016242087 (in base 10), 0HHPF7 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni pastiglia contiene:

principi attivi: 2,4-diclorobenzil alcool mg 1,2; amilmetacresolo mg 0,6;

eccipienti: aroma limone, olio di rosmarino, aroma sambuco, saccarinato sodico, acido tartarico, sciroppo di maltitolo, isomaltosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Benagol» senza zucchero è indicato come antisettico del cavo orale per disinfettare la bocca e la gola, dove svolge una rapida azione battericida (elimina rapidamente batteri e funghi causa di disturbi) con un effetto prolungato. «Benagol» senza zucchero è particolarmente indicato per quei soggetti che devono controllare l'apporto di zuccheri e di calorie durante la giornata.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica-medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8881

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Feldene Fast»

Decreto NCR n. 424 del 25 settembre 1998

Specialità medicinale FELDENE FAST nella forma e confezione: 5 compresse sublinguali 20 mg (nuova confezione di medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156 km 50, codice fiscale 00192900595.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società R.P. Scherer Ltd, nello stabilimento sito in Blagrove Swidon (United Kingdom); i controlli e le operazioni terminali di confezionamento possono essere eseguiti anche dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Latina, Borgo S. Michele s.s.156 km 50.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 compresse sublinguali 20 mg;

A.I.C. n. 028437034 (in base 10), 0V3UKB (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: piroxicam 20 mg;

eccipienti: gelatina, mannitolo, aspartame, acido citrico anidro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative; trattamento sintomatico degli stati dolorosi acuti quali il dolore post-operatorio, post-traumatico e la dismenorrea primana.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8882

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina Recofarma»

Decreto A.I.C. n. 425 del 25 settembre 1998

Specialità medicinale NIFEDIPINA RECOFARMA nella forma e confezione 50 capsule 10 mg.

Titolare A.I.C.: Recofarma S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1, codice fiscale 01242570594.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società R.P. Scherer S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,100.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 capsule 10 mg;

A.I.C. n. 032796017 (in base 10), 0Z8VCK (in base 32);

classe: «A». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: nifedipina mg 10;

eccipienti: polietilenglicole 400, essenza di menta piperita, saccarina sodica, acqua depurata, glicerina anidra (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti dell'involucro: gelatina, glicerina anidra, titanio biossido (E 171), colorante giallo tramonto (E 110) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Nifedipina Recofarma» è indicata nel trattamento della cardiopatia ischemica (condizioni caratterizzate da insufficiente apporto di ossigeno al miocardio); angina pectoris cronica-stabile (angina da sforzo); angina pectoris vasospastica (angina di Prinzmetal, angina variante). Trattamento dell'ipertensione arteriosa. Trattamento delle crisi ipertensive. Trattamento del fenomeno di Raynaud.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8883

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina Recogen»

Decreto A.I.C. n. 426 del 25 settembre 1998

Specialità medicinale NIFEDIPINA RECOGEN nella forma e confezione 50 capsule a rilascio prolungato 20 mg.

Titolare A.I.C.: Recogen S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1, codice fiscale 11730170153.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla società Pharmatec International S.r.l, negli stabilimenti siti in San Giuliano Milanese (Milano), via Tirso, 6/7 e via Marche n. 9; i controlli e le operazioni terminali di confezionamento sono effettuati dalla società Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via M. Civitali n. 1.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 capsule a rilascio prolungato 20 mg;

A.I.C. n. 032989016 (in base 10), 0ZGRUS (in base 32);

classe: «A». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: nifedipina mg 20;

eccipienti: saccarosio, amido di mais, lattosio monoidrato, povidone (K 30), copolimero dell'acido metacrilico (Eudragit L), talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

componenti dell'involucro: colorante giallo tramonto (E 110), biossido di titanio (E 171), gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo); trattamento dell'ipertensione artenosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8884

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina Recordati»

Decreto A.I.C. n. 427 del 25 settembre 1998

Specialità medicinale NIFEDIPINA RECORDATI nella forma e confezione 50 capsule 10 mg.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società R.P. Scherer S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,100; i controlli e le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuati anche dalla società Doppel farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 capsule 10 mg;

A.I.C. n. 032804015 (in base 10) - 0Z935H (in base 32);

classe: «A». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: nifedipina mg 10;

eccipienti: polietilenglicole 400, essenza di menta piperita, saccarina sodica, acqua depurata, glicerina anidra (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti dell'involucro: gelatina, glicerina anidra, titanio biossido (E 171), colorante giallo tramonto (E 110) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Nifedipina Recordati è indicata nel trattamento della cardiopatia ischemica (condizioni caratterizzate da insufficiente apporto di ossigeno al miocardio); angina pectoris cronica-stabile (angina da sforzo); angina pectoris vasospastica (angina di Prinzmetal, angina variante). Trattamento dell'ipertensione arteriosa. Trattamento delle crisi ipertensive. Trattamento del fenomeno di Raynaud.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8885

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lattulac Eps»

Estratto decreto n. 439 del 30 settembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Magis Farmaceutici S.p.a., con sede in via Cacciamali, 34-36-38/A, 25128 Brescia, codice fiscale 00312600174:

Specialità: LATTULAC EPS:

sciroppo 180 ml, A.I.C. n. 030727010;

20 bustine 10 gr, A.I.C. n. 030727022,

è ora trasferita alla società: Sofar S.p.a., con sede in via Ramazzini, 5, 20129 Milano, codice fiscale 03428610152.

Produzione, controllo e confezionamento: Sofar S.p.a., con sede in via Firenze, 40, Trezzano Rosa (Milano).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8875

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Didro Kit»

Estratto decreto n. 444 del 30 settembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Procter e Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a., con sede in via Cesare Pavese, 385, 00144 Roma, codice fiscale 03064040482:

Specialità: DIDRO KIT:

14 compresse bianche + 76 compresse bleu, A.I.C. n. 028148017,

è ora trasferita alla società: Procter & Gamble Tissues Italia S.p.a., con sede in viale Cesare Pavese, 385, 00144 Roma, codice fiscale 00995760485.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8876

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «PG 4001»

Estratto decreto n. 445 del 30 settembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Procter & Gamble Holding S.p.a., con sede in via Cesare Pavese, 385, 00144 Roma, codice fiscale 00867930158:

Specialità: PG 4001:

46 bustine 1000 mg/880 UI, A.I.C. n. 032840011;

30 bustine 1000 mg/880 UI, A.I.C. n. 032840023;

46 bustine 500 mg/440 UI, A.I.C. n. 032840047;

30 bustine 500 mg/440 UI, A.I.C. n. 023840050,

è ora trasferita alla società: Procter & Gamble Tissues Italia S.p.a., con sede in viale Cesare Pavese, 385, 00144 Roma, codice fiscale 00995760485.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8877

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zymafluor»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 438 del 31 luglio 1998

Specialità medicinale: ZYMAFLUOR.

Società: Novartis Consumer Health S.p.a., s.s. 233 km 20,5, 21040 Origgio (Varese).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Zymafluor» 200 cpr 0,25 mg, A.I.C. n. 022252035 e Zymafluor 100 cpr 1 mg, A.I.C. n. 022252047 prodotti anteriormente all'11 giugno 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 173/98 del 13 maggio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana o, se anteriore, dal 9 dicembre 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8878

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Formistin»

Estratto decreto n. 448 del 30 settembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Vedim Pharma S.r.l., con sede in via Praglia, 15, 00144 Pianezza (Torino), codice fiscale 00757340153:

Specialità: FORMISTIN:

20 compresse 10 mg, A.I.C. n. 027329010;

20 ml gocce os 10 mg/ml, A.I.C. n. 027329022,

è ora trasferita alla società: Ist. Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede in via Carnia, 26, 20132 Milano, codice fiscale 00714810157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8879

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 466 del 14 settembre 1998

Specialità medicinale ELAN «retard 30»: capsule 50 mg, A.I.C. n. 026888038.

Società: Schwarz Pharma S.p.a., via Felice Casati, 16 - 20124 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: talco 4,64 mg, lattosio 13,42 mg, idrossipropilcellulosa 1,34 mg, etilcellulosa 9,20 mg, polietilenglicole 20.000 0,26 mg, saccarosio 18,30 mg, amido di mais 7,84 mg, amido idrolizzato eliminato, gelatina 48,1004 mg, titanio biossido (E171) 0,6370 mg, ossido di ferro rosso (E172) 0,2548 mg, ossido di ferro nero (E172) 0,0078 mg, ossido di ferro giallo (E172) eliminato, eritrosina (E127) eliminata.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A8886

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ascriptin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 467 del 14 settembre 1998

Specialità medicinale ASCRIPTIN: 20 compresse 300 mg, A.I.C. n. 023075029.

Società: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via G.G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche così come di seguito indicate:

prevenzione della trombosi coronarica: dopo infarto del miocardio, in pazienti con angina pectoris instabile, angina stabile cronica ed in pazienti con fattori di rischio multipli (ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, obesità, diabete mellito e familiarità per cardiopatia ischemica): profilassi degli eventi ischemici occlusivi in pazienti con attacchi ischemici transitori (TIA) e dopo ictus cerebrale; prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici, e nell'angioplastica coronarica percutanea transluminale (PTCA); prevenzione della trombosi durante circolazione extracorporea, nei pazienti in emodialisi e nella sindrome di Kawasaki.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A8887

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prazene»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 471 del 16 settembre 1998

Specialità medicinale PRAZENE «20»: 20 compresse 20 mg, A.I.C. n. 023762038.

Società: Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità.

Si autorizza la riduzione del periodo di validità da cinque a tre anni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino a tre anni dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre tre anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

98A8888

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Taraz»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.n. 479 del 16 settembre 1998

Specialità medicinale TARAZ: 1 flaconcino e.v. 1 mg/1 ml, A.I.C. n. 028063067.

Società: Sark S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica:

cambiamento composizione qualitativa materiale condizionamento primario;

modifica eccipienti;

modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

Si approva la modifica del condizionamento primario da 1 flaconcino 1 mg/1 ml ev a 1 fiala 1 mg/1 ml ev e la modifica eccipienti come di seguito indicata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico eliminato, sodio idrossido eliminato, acqua p.p.i.;

Viene inoltre approvata, in conseguenza della variazione di confezionamento da flaconcino a fiala, l'autorizzazione per l'intero ciclo produttivo dall'officina SmithKline Beecham Pharmaceuticals Co, sita in Cidra, Portorico, all'officina SmithKline Beecham Pharmaceuticals, sita in Manor Royal, Crawley (Regno Unito).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A8889

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eutrom»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 482 del 16 settembre 1998

Specialità medicinale EUTROM: 1 flaconcino ev 1 mg/1 ml, A.I.C. n. 028095065.

Società: Iodosan S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica:

modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine);

modifica eccipienti;

cambiamento composizione qualitativa materiale condizionamento primario.

Si approva la modifica del condizionamento primario da 1 flaconcino 1 mg/1 ml ev a 1 fiala 1 mg/1 ml ev e la modifica eccipienti come di seguito indicata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico eliminato, sodio idrossido eliminato, acqua p.p.i.del 16 settembre 1998

Viene inoltre approvata, in conseguenza della variazione di confezionamento da flaconcino a fiala, l'autorizzazione per l'intero ciclo produttivo dall'officina SmithKline Beecham Pharmaceuticals Co, sita in Cidra, Portorico, all'officina SmithKline Beecham Pharmaceuticals, sita in Manor Royal, Crawley (Regno Unito).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A8890

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kytril»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 483 del 16 settembre 1998

Specialità medicinale KYTRIL: 1 flaconcino 1 mg/1 ml ev, A.I.C. n. 028093060.

Società: SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica:

cambiamento composizione qualitativa materiale condizionamento primario;

modifica eccipienti;

modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

Si approva la modifica del condizionamento primario da 1 flaconcino 1 mg/1 ml ev a 1 fiala 1 mg/1 ml ev e la modifica eccipienti come di seguito indicata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico eliminato, socio idrossido eliminato, acqua p.p.i.

Viene inoltre approvata, in conseguenza della variazione di confezionamento da flaconcino a fiala, l'autorizzazione per l'intero ciclo produttivo dall'officina SmithKline Beecham Pharmaceuticals Co, sita in Cidra, Portorico, all'officina SmithKline Beecham Pharmaceuticals, sita in Manor Royal, Crawley (Regno Unito).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A8891

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxem Hib»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 490 del 30 settembre 1998

Specialità medicinale VAXEM HIB:

1 flacone 0,25 ml + 1 fiala sosp. 0,25 ml, A.I.C. n. 028780017;

1 flacone 0,25 ml + 1 fiala-siringa sosp. 0,25 ml, A.I.C. n. 028780029.

Società: Chiron S.p.a., via Fiorentina, 1 - 53100 Siena.

Oggetto provvedimento di modifica: periodo di validità.

Si approva provvisoriamente un periodo di validità di ventiquattro mesi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A8893

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Procaptan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 513 del 30 settembre 1998

Specialità medicinale PROCAPTAN: 14 compresse divisibili 4 mg, A.I.C. n. 027469028.

Società: Ist. farm. biol. Stroder S.r.l., via di Ripoli, 207 v - 50126 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche «all'insufficienza cardiaca congestizia».

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A8894

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coversyl»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 514 del 30 settembre 1998

Specialità medicinale COVERSYL: 14 compresse secabili 4 mg, A.I.C. n. 027286018.

Società: Les Laboratoires Servier, 22, Rue Garnier - 92200 Neuilly Sur Seine (Francia).

Rappresentante: Servier Italia S.p.a., via degli Aldobrandeschi n. 107 - 00163 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche «all'insufficienza cardiaca congestizia».

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A8895

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 ottobre 1998

Dollaro USA	1627,91
ECU	1950,72
Marco tedesco	989,91
Franco francese	295,26
Lira sterlina	2767,12
Fiorino olandese	877,86
Franco belga	47,982
Peseta spagnola	11,647
Corona danese	260,39
Lira irlandese	2467,59
Dracma greca	5,744
Escudo portoghese	9,645
Dollaro canadese	1050,06
Yen giapponese	13,583
Franco svizzero	1219,87
Scellino austriaco	140,70
Corona norvegese	216,82
Corona svedese	206,65
Marco finlandese	325,15
Dollaro australiano	1017,61

98A8989

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Comunicato concernente le dichiarazioni di raccolta uve e di produzione vino per la campagna 1998-99, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CE n. 1294/96.

Per la campagna 1998-99, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CE n. 1294/96 e del decreto ministeriale 1° agosto 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 193 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1995 e successive modifiche, le dichiarazioni vitivinicole devono essere presentate dai soggetti obbligati al comune di competenza entro il 10 dicembre 1998 in conformità alle disposizioni urgenti.

I modelli originali (e gli eventuali allegati) devono essere trasmessi dai comuni entro il 18 dicembre 1998 al seguente nuovo indirizzo:

A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, via Palestro 81 - 00185 Roma.

Restano ferme le disposizioni concernenti la trasmissione delle copie agli uffici periferici degli assessorati regionali dell'agricoltura e ai servizi repressione frodi competenti per territorio.

98A8923

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 51 della legge 27 dicembre l997, n. 449, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di conservazione dei beni culturali (sede di Ravenna) dell'Università degli studi di Bologna, Polo decentrato della Romagna, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore E038 antropologia (sede di Ravenna).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al preside della facoltà di conservazione dei beni culturali entro trenta giorni dalla pubb1icazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato, inquadrato nella facoltà di conservazione dei beni cura1i, Polo decentrato della Romagna, è tenuto a prestare la propria attività didattica e di ricerca per le esigenze della facoltà sopracitata e delle sue strutture scientifiche, unicamente nella sede di Ravenna, e ad impegnarsi nella domanda a pena di nullità della medesima ad assumere ivi la propria residenza.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

98A8896

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 484.000**
- semestrale .... **L. 275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 396.000**
- semestrale .... **L. 220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 110.000**
- semestrale .... **L. 66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 102.000**
- semestrale .... **L. 66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 260.000**
- semestrale .... **L. 143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 101.000**
- semestrale .... **L. 65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 254.000**
- semestrale .... **L. 138.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.045.000**
- semestrale .... **L. 565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 935.000**
- semestrale .... **L. 495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189